

“Mai non avvenga che nelle cause matrimoniali dinanzi ai tribunali ecclesiastici abbiano a verificarsi inganni, spergiri, subornazioni o frodi di qualsiasi specie!”¹⁰.

Se questo però avvenisse, gli atti istruttori non sarebbero certamente sorgenti limpide di verità, che potrebbero portare i giudici, nonostante la loro integrità morale e il loro leale sforzo per scoprire la verità, a errare nel pronunziare la sentenza.

5. Finita l'istruttoria, inizia per i singoli giudici, che dovranno definire la causa, la fase più impegnativa e delicata del processo. Ognuno deve arrivare, se possibile, alla certezza morale circa la verità o esistenza del fatto, poiché questa certezza è requisito indispensabile affinché il Giudice possa pronunziare la sentenza: prima, per così dire, in cuor suo, poi dando il suo suffragio nell'adunanza del collegio giudicante.

Il Giudice deve ricavare tale certezza “ex actis et probatis”. Anzitutto “ex actis” poiché si deve presumere che gli atti siano fonte di verità. Perciò il Giudice, secondo la norma di Innocenzo III, “debet universa rimari”¹¹, cioè deve scrutare accuratamente gli atti, senza che niente gli sfugga. Poi “ex probatis”, perché il giudice non può limitarsi a dar credito alle sole affermazioni; anzi deve aver presente che, durante l'istruttoria, la verità oggettiva possa essere stata offuscata da ombre indotte per cause diverse, come la dimenticanza di alcuni fatti, la loro soggettiva interpretazione, la trascuratezza e talvolta il dolo e la frode. È necessario che il giudice agisca con senso critico. Compito arduo, perché gli errori possono essere molti, mentre invece la verità è una sola. Occorre dunque cercare negli atti le prove dei fatti asseriti, procedere poi alla critica di ognuna di tali prove e confrontarla con le altre, in modo che venga attuato seriamente il grave consiglio di S. Gregorio Magno: “ne temere indiscussa iudicentur”¹².

Ad aiutare quest'opera delicata ed importante dei giudici sono ordinate le “defensiones” degli Avvocati, le “animadversiones” del Difensore del Vincolo, l'eventuale voto del Promotore di Giustizia. Anche costoro nello svolgere il loro compito, i primi in favore delle parti, il secondo in difesa del vincolo, il terzo in “iure inquirendo”, devono servire alla verità, perché trionfi la giustizia.

6. Bisogna però aver presente che scopo di questa ricerca non è una qualsiasi conoscenza della verità del fatto, ma il raggiungimento della “certezza morale”, cioè, di quella conoscenza sicura che “si appoggia sulla costanza delle leggi e degli usi che governano la vita umana”¹³. Questa certezza morale garantisce al giudice di aver trovato la verità del fatto da giudicare, cioè la verità che è fondamento, madre e legge della giustizia, e gli dà quindi la sicurezza di essere —da questo lato— in grado di pronunziare una sentenza giusta. Ed è proprio questa la ragione per cui la legge richiede tale certezza dal giudice, per consentirgli di pronunziare la sentenza¹⁴.

Facendo tesoro della dottrina e della giurisprudenza sviluppatasi soprattutto in tempi più recenti, Pio XII dichiarò in modo autentico il concetto canonico di certezza morale nell'allocuzione rivolta al vostro tribunale il 1.º ottobre 1942¹⁵. Ecco le parole che fanno al caso nostro:

“Tra la certezza assoluta e la quasi-certezza o probabilità sta, come tra due estremi, quella certezza morale della quale d'ordinario si tratta nelle questioni sottoposte al

¹⁰ *Allocuzione alla Sacra Romana Rota*, 2 ottobre 1944, in AAS 36 (1944) 282.

¹¹ “Iudex... usque ad prolationem sententiae debet universa rimari”, in c. 10, X, *De fide instrumentorum*, II, 22; ed. Richter-Friedberg, II, 352.

¹² *Moralium* I, 19, c. 25, n. 46. PL vol. 76, col. 126.

¹³ Pio XII: *Allocuzione alla Sacra Romana Rota*, 1 ottobre 1942, in AAS 34 (1942) 339, n. 1.

¹⁴ Can. 1869, par. 1.

¹⁵ AAS 34 (1941) 339-343.